

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

MEMORIA DI COSTITUZIONE

PER L'INTERVENTO AD OPPONENDUM

per l'udienza in camera di consiglio del 15 febbraio 2022

del **COMITATO PER IL NO ALL'OMICIDIO DEL CONSENZIENTE**, costituito con atto ai rogiti del notaio Francesco Belletti in Roma rep. n. 10992 raccolta n. 7659 del 21 dicembre 2021, con sede in Roma, viale Parioli, n. 40, Codice Fiscale 96514730587, in persona della presidente *pro tempore*, Prof.ssa Assunta Morresi, anche detta Assuntina, nata a Macerata (MC) il 23 giugno 1963, codice fiscale MRRSNT63H63E783C, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Mario Esposito del Foro di Roma (SPSMRA71C01D612, fax 06.39038504, pec: marioesposito@ordineavvocatiroma.org), dall'Avv. Prof. Avv. Mauro Paladini, del Foro di Piacenza (C.F. PLDMRA67B03E506Y, fax 0523-317496, pec: paladini.mauro@ordineavvocaticp.it), dall'avv. Domenico Menorello, del Foro di Padova (C.F.: MNRDNC 67L28G224D, fax 049.8789840, pec: domenico.menorello@ordineavvocatipadova.it), dal Prof. Avv. Carmelo Domenico Leotta, del Foro di Torino (C.F. LTTCML80P29L219V, fax 011.532661, pec: carmelodomenicoleotta@pec.ordineavvocatitorino.it), dall'Avv. Angelo Salvi, del Foro di Roma (C.F. SLVNGL78L10H501T, fax 06.3728244, pec: angelosalvi@ordineavvocatiroma.org)

elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Angelo Salvi, in Roma, viale di Villa Massimo, 21;

nel giudizio n. 179 del ruolo delle richieste referendarie

istaurato a seguito dell'iniziativa di referendum *ex art. 75 Cost.* di cui al verbale della

Cancelleria della Corte di cassazione del 20 aprile 2021, annunciata in G.U., Serie Generale, n. 95 del 21 aprile 2021 (n. 21A02408), rispetto alla quale l'Ufficio centrale per il *referendum* della Corte Suprema di cassazione ha accertato la presenza dei requisiti formali dell'art. 32, comma 2, della L. n. 352 del 1970 con ordinanza del 15 dicembre 2021, depositata in Cancelleria il giorno successivo,

per la dichiarazione di inammissibilità

del medesimo richiesto referendum abrogativo (G.U. del 21 aprile 2021 n. 95): «*Volete voi che sia abrogato l'art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole "la reclusione da sei a quindici anni."; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole "Si applicano"?*»

* * *

**INTERVENTO AD OPPONENDUM
DEL "COMITATO PER IL NO ALL'OMICIDIO DEL CONSENZIENTE"
PRESIEDUTO DALLA PROF.SSA ASSUNTA MORRESI**

Compare e si costituisce l'interveniente COMITATO PER IL NO ALL'OMICIDIO DEL CONSENZIENTE, rappresentato dalla presidente, prof.ssa Assunta Morresi, a mezzo dei sottoscritti legali, giusta delibera di autorizzazione del Consiglio esecutivo dello stesso del 2 febbraio 2022, che si allega, al fine di opporsi all'ammissione del referendum abrogativo sopra indicato, a mezzo del deposito della presente memoria *ex art. 33, comma 3, L. n. 352 del 1970*, con la richiesta di **essere ascoltati nella calendarizzata camera di consiglio del**

15 febbraio 2022.

Giova, in via preliminare, brevemente rappresentare gli antefatti fattuali e procedurali che originano la fattispecie condotta all'attenzione dell'Ecc.ma Corte costituzionale. Pertanto,

SI PREMETTE

- In G.U. del 21 aprile 2021 n. 95 (serie generale) era pubblicato annuncio di richiesta di referendum come sopra riportato, avente ad oggetto parti dell'art. 579 c.p.;
- all'esito del giudizio di cui all'art. 32, comma 2, L. n. 352 del 1970, l'Ufficio Centrale per il referendum della Corte di cassazione verificava 543.213 sottoscrizioni cartacee e digitali valide;
- lo stesso Ufficio il 3 dicembre 2021 proponeva la seguente denominazione del quesito: *Abrogazione parziale dell'art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente)*;
- i promotori con memoria depositata il 10 dicembre 2021 svolgevano osservazioni sulla denominazione del quesito, «*proponendo* – come recita ord. Ufficio Centrale per il referendum 15 dicembre 2021 – “*per rendere chiaro agli elettori quale principio giuridico l'abrogazione parziale*” dell'articolo 579 codice penale voglia “*introdurre, ovvero quello della disponibilità della propria vita in presenza di un consenso valido, libero e informato, capovolgendo il principio precedentemente in vigore quale emerge dalla Relazione del codice penale*” (anche argomentando da una ravvisata apertura di “*un varco all'autodeterminazione e alla disponibilità della vita*” con la sentenza della Corte costituzionale numero 242 in tema di aiuto al suicidio), la seguente integrazione della denominazione proposta: “*Abrogazione parziale dell'articolo 579 del codice penale (omicidio del consenziente) - Disponibilità della propria vita mediante consenso libero consapevole e informato*»;

- L'Ufficio centrale, con ordinanza del 15 dicembre 2021, dichiarava conforme a legge la richiesta di referendum;
- La stessa ordinanza, ai fini della denominazione, non accoglieva, tuttavia, la proposta di integrazione avanzata dai proponenti; infatti, la menzione nella denominazione, richiesta dai proponenti, del principio di disponibilità della vita mediante un atto di libero consenso informato *«non appare favorire – si legge in ordinanza – il suddetto necessario chiarimento (che, per essere tale, esigere di essere neutrale), ma contiene l'indicazione di un bilanciamento fra diritti di pari dignità costituzionale, il quale, diversamente da quanto affermato dai promotori, non trova fondamento nella sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale, né è rispettoso dei limiti di un quesito di natura abrogativa, spingendosi piuttosto sul terreno di scelte eventualmente spettanti agli organi istituzionalmente competenti all'adozione di una disciplina organica della materia»*. La denominazione definitiva del quesito era, pertanto: *«Abrogazione parziale dell'articolo 579 del codice penale (omicidio del consenziente)»*;
- All'esito dell'eventuale abrogazione parziale, l'art. 579 c.p. risulterebbe così formulato:

*«Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con ~~la~~
reclusione da sei a quindici anni.*

Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.

Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso:

- 1. contro una persona minore degli anni diciotto;*
- 2. contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;*
- 3. contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno».*

SI ESPONE

I.

Inammissibilità della richiesta referendaria, stante la qualificazione della norma incriminatrice oggi prevista dall'art. 579, comma 1, c.p., come *disposizione a contenuto costituzionalmente vincolato* o, in subordine, come *disposizione costituzionalmente necessaria*

Non sembra inutile premettere che il suicidio materialmente consiste in un “automicidio”, cioè nella soppressione di una persona umana per volontà e per condotta esecutiva di essa medesima nel compimento dell'atto letale, per modo che, nella coincidenza dell'autore con la vittima del fatto omicidiario, non può farsi luogo a pena, rivelandosi pertanto inutile una specifica figura di reato. Nondimeno l'ordinamento manifesta un giudizio di disvalore sulla condotta e sull'evento che integrano il suicidio, laddove, nell'art. 580 c.p., prevede e punisce il fatto di chi istiga o in qualunque modo agevola il proposito suicidario, salvi i temperamenti che ora rivengono dalla nota pronuncia della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e dall'eventuale legge che dovesse intervenire in seguito alle raccomandazioni in essa contenute.

Diverso invece è il fatto previsto dall'art. 579 c.p., che contempla l'ipotesi in cui una persona, non volendo/potendo togliersi la vita di propria mano, cioè non volendosi/potendosi suicidare, commette ad altri l'incarico di ucciderlo, cioè di commettere un omicidio in senso proprio e tecnico. La tutela penale predisposta dall'art. 579, attuale comma 1, c.p., che prevede e punisce l'omicidio del consenziente, commesso dalla persona cioè che toglie la vita ad altri che ne solleciti o ne accetti l'azione, è da ritenersi **costituzionalmente** vincolata in quanto espressione del principio per cui nessuno può disporre della vita altrui, né della propria se non, in tal caso, per diretta esecuzione della condotta soppressiva, senza alcuna *relatio ad alteros*.

in via subordinata, si osserva che una disposizione penale in materia, la quale, graduando la responsabilità dell'autore del fatto dell'omicidio del consenziente, operi un bilanciamento tra il bene della vita e l'autodeterminazione individuale è, comunque, **costituzionalmente necessaria** e, come tale, non può essere meramente espunta dall'ordinamento, così determinando un insanabile vuoto normativo.

In entrambi i casi, sia che la norma oggetto del quesito venga qualificata come disposizione costituzionalmente vincolata, sia che, in alternativa, la si qualifichi come norma a contenuto costituzionalmente necessario, la **richiesta referendaria è inammissibile** per le ragioni di seguito indicate.

Fin dalla sentenza n. 16 del 1978, la Corte costituzionale ha ritenuto che *«esistono in effetti valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture od ai temi delle richieste referendarie, da tutelare escludendo i relativi referendum, al di là della lettera dell'art. 75 secondo comma Cost.»*. Sulla base di questa premessa, come è noto, la Corte individuava quattro distinte ipotesi di inammissibilità: 1) l'eterogeneità dei quesiti referendari, da cui derivi la carenza di una *«matrice razionalmente unitaria»* inconciliabile con la natura del referendum di *«strumento di genuina manifestazione della sovranità popolare»*; 2) l'incidenza del quesito in tutto o in parte sulla Costituzione, su leggi di revisione costituzionale o su altre leggi costituzionali contemplate dall'art. 138 Cost. o su atti legislativi dotati di *«una forza passiva peculiare (e dunque insuscettibili di essere validamente abrogati da leggi ordinarie successive)»*; 3) l'incidenza del quesito su *«disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non possa venire alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa (o di altre leggi costituzionali)»*; 4) l'incidenza del quesito su *«disposizioni produttive di effetti collegati in modo così stretto all'ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall'art. 75 Cost., che la preclusione debba intendersi sottintesa»* (Considerato in diritto, n. 3).

La giurisprudenza costituzionale ha nel tempo chiarito i criteri che consentono di qualificare le norme oggetto delle proposte referendarie come *disposizioni a contenuto costituzionalmente vincolato*. Anzitutto, fin dalla sentenza n. 24 del 1981, avente ad oggetto la proposta referendaria sull'art. 42, comma 3, r.d. 18 giugno 1931, n. 778 (t.u.l.p.s.) e successive modificazioni, la Corte ha distinto chiaramente tra l'ipotesi di prospettata illegittimità costituzionale della normativa di risulta e l'ipotesi di inammissibilità del quesito referendario, dovendosi, ai fini del giudizio di ammissibilità del quesito, valutare non se la normativa risultante sia eventualmente incostituzionale, ma se la disposizione in sé, oggetto della proposta referendaria, rientri o meno nella categoria delle disposizioni a contenuto costituzionalmente vincolato. La natura di disposizione a contenuto costituzionalmente vincolato deve, ad es., essere esclusa, ancora secondo la sentenza n. 24 del 1981, se un bene, pur di rilevanza costituzionale, può essere tutelato con altro mezzo (rispetto a quello offerto dalla fonte di cui è chiesta l'abrogazione) apprestato dall'ordinamento. In senso analogo si sono espresse anche le sentenze n. 26 del 1981 e n. 26 del 1987. Più di recente, la sentenza n. 45 del 2005 (relativa all'ammissibilità del referendum sulla legge n. 40 del 2004) ha confermato che il giudizio di ammissibilità non ha ad oggetto la legittimità costituzionale né delle disposizioni oggetto della richiesta né della disciplina derivante dall'effetto abrogativo del referendum.

Ciò detto preliminarmente, un contributo fondamentale in materia si deve alla sentenza n. 35 del 1997, relativa ad una richiesta referendaria avente ad oggetto numerose disposizioni della legge n. 194 del 1978. In tale occasione, la Corte, dichiarando la proposta inammissibile, affermava che nel novero delle leggi ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato rientrano le leggi «*la cui eliminazione determinerebbe la soppressione di una tutela minima per situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione*». Veniva così meglio esplicitato il canone della c.d. **tutela minima necessaria** (*Considerato in diritto*, n. 2), già invocato nella sentenza n. 26 del 1981.

Nella giurisprudenza costituzionale, si rinviene, invero, un approccio non sempre omogeneo nel definire le *disposizioni a contenuto costituzionalmente vincolato* in rapporto alle *disposizioni costituzionalmente necessarie*. Secondo un primo approccio, fatto proprio, ad es., dalla sentenza n. 27 del 1987, rientrano nel novero delle leggi ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato due distinte ipotesi: *«anzitutto, le leggi ordinarie che contengono l'unica necessaria disciplina attuativa conforme alla norma costituzionale, di modo che la loro abrogazione si tradurrebbe in lesione di quest'ultima (cfr. sentenze n. 26/1981 e 16/1978); in secondo luogo, le leggi ordinarie, la cui eliminazione ad opera del referendum, priverebbe totalmente di efficacia un principio o un organo costituzionale "la cui esistenza è invece voluta e garantita dalla Costituzione (cfr. sentenza n. 25/1981)"»* (Considerato in diritto, n. 2). La sentenza n. 27 del 1987 riteneva, pertanto, che anche le disposizioni a contenuto costituzionalmente necessario possano essere comprese nel novero delle fonti *«il cui nucleo normativo – per usare le parole della sentenza n. 16 del 1978, da cui la decisione del 1987 prende le mosse – non possa venire alterato o privato di efficacia senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa (o di altre leggi costituzionali)»*.

Altre decisioni distinguono, invece, più nettamente su di un piano definitorio tra disposizioni a contenuto costituzionalmente vincolato e disposizioni costituzionalmente necessarie. Così, ad es., la sentenza n. 49 del 2000 ha dichiarato inammissibile la proposta referendaria avente ad oggetto la legge n. 877 del 1973 (con l'esclusione degli artt. 1 e 2, comma 1), in materia di disciplina del lavoro a domicilio. Le disposizioni costituzionalmente necessarie, secondo tale precedente, sono una categoria autonoma da quella delle disposizioni a contenuto vincolato perché (le prime) si riferiscono al godimento di diritti di matrice costituzionale, la cui tutela è doverosa, ma attuabile con modalità rimesse alla discrezionalità del legislatore. La sentenza n. 49 del 2000 precisa che le leggi ordinarie che tutelano diritti di matrice costituzionale, *«pur essendo costituzionalmente necessarie, non sono a contenuto vincolato. Esse, in quanto dirette a rendere effettivo un diritto fondamentale della persona, una volta venute ad esistenza possono essere dallo stesso legislatore modificate o sostituite*

con altra disciplina, ma non possono essere puramente e semplicemente abrogate, così da eliminare la tutela precedentemente concessa, pena la violazione diretta di quel medesimo precetto costituzionale della cui attuazione costituiscono strumento» (Considerato in diritto, n. 3). Lo stesso giorno la Corte emetteva la sentenza n. 42 del 2000 con cui dichiarava non ammissibile la proposta referendaria avente ad oggetto il D.Lgs. del capo provvisorio dello Stato n. 804 del 1947 in materia di istituti di patronato e di assistenza sociale. La Corte, in tale occasione, rinveniva nell'art. 38 Cost. la fonte da cui discende il carattere necessario dell'esistenza di tali istituti per la tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori, imponendo la Costituzione «che vi sia una specifica organizzazione per le prestazioni previdenziali – sostanziali e strumentali», pur lasciando gli aspetti organizzativi, finanziari e funzionali della materia alla discrezionalità del legislatore (Considerato in diritto, n. 3.2 e 3.3).

Una pregevole sintesi definitoria si deve, infine, alla sentenza n. 45 del 2005, che ha dichiarato inammissibile la proposta referendaria avente ad oggetto l'intera legge n. 40 del 2004. Con tale arresto si precisava che «*il vincolo costituzionale può anche riferirsi solo a parti della normativa oggetto del quesito referendario o anche al fatto che una disciplina legislativa comunque sussista*» (Considerato in diritto, n. 5). Nel senso della inammissibilità dei referendum aventi ad oggetto sia leggi a contenuto costituzionalmente vincolato, sia leggi costituzionalmente necessarie deve richiamarsi anche la sentenza n. 25 del 2004.

Parimenti rilevante in tal senso anche le pronunzie che hanno fatto riferimento al medesimo parametro di “necessarietà” per ammettere invece la consultazione referendaria: in tal senso dispone la sentenza n. 28 del 2017 relativa al referendum sugli artt. 48, 49, 50, D.Lgs. n. 81 del 2015, in materia di disciplina organica dei contratti di lavoro (c.d. sentenza sui “voucher”).

Il concetto di disposizione costituzionalmente necessaria è stato ripetutamente utilizzato dalla Corte sui giudizi di ammissibilità dei referendum aventi ad oggetto leggi elettorali. Pur trattandosi in tali casi di fonti atte a garantire una procedura in vista del funzionamento di un organo, è di interesse segnalare anche nell'odierno giudizio il richiamo compiuto al criterio

della *autoapplicabilità* della disciplina di risulta (così, da ultimo, sentenza n. 10 del 2020, che riprende le sentenze n. 15 e n. 16 del 2008): il quadro normativo risultante all'esito deve essere immediatamente applicabile, in modo da garantire il funzionamento dell'organo. Il canone dell'autoapplicabilità, utilizzato con riferimento alle procedure (ad es. elettorali) che consentono il "funzionamento" del sistema democratico, vengono *a fortiori* in rilievo per quanto attiene alle norme che disciplinano o presidiano il godimento di diritti fondamentali e, a maggior ragione, i presupposti, regolandone l'esercizio, le condizioni e i limiti.

Nella giurisprudenza costituzionale sono state qualificate, infine, come disposizioni a contenuto vincolato: le norme previste dalla legge istitutiva del Ministero della sanità (L. n. 296 del 1958) e nella successiva fonte di riordinamento (D.Lgs. n. 266 del 1993) che disciplinano le funzioni attribuite allo Stato in materia sanitaria (sentenza n. 17 del 1997); le norme che disciplinano la funzione statale di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa regionale (sentenza n. 18 del 1997)¹; la norma di cui all'art. 4, comma 2, d.P.R. n. 616 del 1977 che impone l'obbligo per le regioni della previa intesa con il Governo per lo svolgimento all'estero di attività promozionali su materie di competenza regionale (sentenza n. 19 del 1997); le norme che prevedono l'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento statale nelle materie trasferite o delegate alle regioni per quanto riguarda i rapporti con la C.E.E. (sentenza n. 20 del 1997)²; la norma di cui all'art. 4, comma 3, d.P.R. n. 616 del 1977 che prevede, nelle funzioni amministrative statali delegate alle regioni, il potere di del Governo di impartire direttive vincolanti per le regioni (sentenza n. 24 del 1997).

* * *

¹ La richiesta referendaria su cui si è espressa la sentenza n. 18 del 1997 aveva ad oggetto: l'art. 3, L. n. 382 del 1975; l'art. 4, comma 1, d.P.R. n. 616 del 1977; l'art. 2, comma 3, lett. d), e l'art. 13, comma 1, lett. e), L. n. 400 del 1988; l'art. 1, comma 1, lett. hh), L. n. 13 del 1991.

² La richiesta referendaria su cui si è espressa la sentenza n. 20 del 1997 aveva ad oggetto: l'art. 4, comma 1, (in parte) e l'art. 6, d.P.R. n. 616 del 1977; gli artt. 9 e 11, L. n. 86 del 1989.

Inquadrata nei termini fin qui esposti la definizione delle disposizioni a contenuto vincolato e di quelle costituzionalmente necessarie, e ribadito come, per la giurisprudenza costituzionale, siano entrambe sottratte al referendum abrogativo, è da ritenersi che la previsione incriminatrice, oggetto della pendente richiesta referendaria, che punisce l'omicidio della persona consenziente anche quando la vittima sia soggetto maggiore di età e capace di manifestare una volontà valida ed efficace – oggi prevista dall'art. 579, comma 1, c.p. – sia **disposizione a contenuto costituzionalmente vincolato**. In ogni caso, anche a voler escludere tale qualificazione, la stessa è qualificabile come disposizione **costituzionalmente necessaria** per le ragioni che saranno *infra* indicate. Che si aderisca all'una o all'altra qualificazione, la norma oggi dettata dall'art. 579, comma 1, c.p. **non può**, comunque, **essere soggetta a referendum abrogativo**.

A ben vedere la norma in questione, presidiando con la pena il principio di indisponibilità e di inviolabilità della vita umana, rientra, a tutti gli effetti, nella definizione di **norma a contenuto costituzionalmente vincolato** che si evince dal diritto vivente.

In via preliminare si osservi che la qualifica di disposizione costituzionalmente vincolata può essere attribuita anche ad una **norma incriminatrice**; in tal senso ha, infatti, proceduto la Corte con la sentenza n. 16 del 1978 con riferimento alle incriminazioni dei reati militari di mancanza alla chiamata alle armi e di diserzione (cfr. *Considerato in diritto*, n. 6). Se la qualificazione di disposizioni a contenuto costituzionalmente vincolato è stata riconosciuta a norme incriminatrici a tutela di beni strettamente pubblicistici (la fedeltà del cittadino allo Stato e il servizio reso dal cittadino a difesa dello Stato), è doveroso affermare che, alla luce di una visione personalistica dell'ordinamento penale, la medesima qualificazione può senz'altro essere riconosciuta alla norma oggi dettata dall'art. 579, comma 1, c.p., posta a tutela della vita.

Chiarito ciò, è corretto affermare, mutuando i principi espressi dalla sentenza n. 35 del 1997, che l'art. 579 cod. pen., introducendo una norma penale di favore rispetto all'ipotesi generale di omicidio volontario (art. 575 cod. pen.), assicura una **tutela minima** irrinunciabile

a un bene di rilevanza costituzionale, da individuarsi nel *bene della vita* di chi intenda dimetterlo, consentendo che altri lo distrugga, anche quando il titolare sia maggiore di età e non sia affetto da infermità di mente o da deficienza psichica e nei casi in cui il suo consenso non sia stato carpito con violenza, minaccia, suggestione o inganno, vale a dire, fuori da quelle ipotesi contemplate dall'art. 579, attuale comma 3, c.p.

La meritevolezza di tutela penale di tale bene è stata ancora di recente ribadita da questa Ecc.ma Corte con la sentenza n. 242 del 2019, che ha dichiarato la parziale illegittimità per violazione degli art. 2, 13, 32, comma 2, Cost., dell'art. 580 cod. pen., nei termini di cui al dispositivo. La meritevolezza e l'irrinunciabilità della tutela del bene vita, spiega la decisione del 2019, persiste pur dinnanzi alla volontà di segno contrario del suo titolare. La Corte, riprendendo l'ord. n. 207 del 2018, spiega, infatti, che «*dall'art. 2 Cost. – non diversamente che dall'art. 2 CEDU – discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all'individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire*».

D'altronde, in tema di diritto alla vita da tempo appare irrefutabile la giurisprudenza della Corte Costituzionale che, anche alla luce della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, aveva iscritto il diritto alla vita fra i diritti inviolabili dell'uomo ai sensi dell'art. 2 della Carta Costituzionale (sentenze n. 54 del 1979 e n. 223 del 1996), ovvero fra quei diritti che «*occupano nell'ordinamento una posizione, per così dire, privilegiata in quanto appartengono – per usare l'espressione della sentenza n. 1146 del 1988 – all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana*» (sentenza n. 35 del 1997), che «*impongono una garanzia assoluta*» (sentenza n. 223 del 1996).

Vi è di più. La sentenza della Consulta n. 218 del 1994 stabiliva che il diritto a essere oggetto di tale “garanzia assoluta” «*impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possono appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto*» alla vita sancito come

valore supremo (sentenze n. 432 del 2005, n. 233 del 2003, n. 252 del 2001, n. 509 del 2000, n. 309 del 1999, n. 267 del 1998).

Nella giurisprudenza della Corte EDU, si afferma, in termini aderenti, che dal diritto alla vita, garantito dall'art. 2 CEDU, non deriva il diritto di rinunciare a vivere, cioè il diritto a morire (sentenza 29 aprile 2002, *Pretty c. Regno Unito*). Ne discende che la condotta di aiuto al suicidio, oggetto di sindacato in quella sede, meriti, fuori dai casi in cui sussistono le condizioni indicate nel dispositivo, di essere punita; una diversa soluzione neppure può discendere, per la sentenza n. 242, dall'autodeterminazione individuale riferita al bene della vita. La *ratio* dell'art. 580 cod. pen. è, infatti, quella di tutelare la vita soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, «*che l'ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio. Essa assolve allo scopo, di **perdurante attualità**, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere*» (così già Corte cost., ord. n. 207/2018).

Una volta ricostruita la *ratio* di tutela su cui si fonda l'incriminazione prevista dall'art. 580 cod. pen. (istigazione e aiuto al suicidio), e ribadita, secondo quanto si legge nella sentenza del 2019, la sua «*perdurante attualità*», conviene segnalare e rimarcare che Codesta Ecc.ma Corte ha stabilito precisi requisiti oggettivi, soggettivi e modali in presenza dei quali soltanto l'aiuto al suicidio va esente da pena, purché questo non vada oltre la fornitura di un farmaco letale da parte di soggetto legittimato al paziente, affinché se lo inoculi o lo assuma, poiché se a tanto provveda un terzo, foss'anche un medico, questi commetterebbe omicidio del consenziente.

Risulta dunque evidente che la Corte ha voluto mantenere ferma la distinzione tra suicidio e aiuto al suicidio, da una parte, e omicidio del consenziente, dall'altra parte.

Tale ultima ipotesi criminosa, infatti, è bensì limitrofa – perché sempre offensiva del bene della vita – ma di maggiore gravità rispetto all'aiuto al suicidio. Nell'omicidio del consenziente, infatti, il soggetto attivo del reato non presta solo una collaborazione a determinare la morte di un'altra persona, come accade nell'aiuto al suicidio, ma sopprime una persona con il consenso della stessa. Della maggior gravità dell'omicidio del consenziente rispetto (all'istigazione e) all'aiuto al suicidio (quando non prestato in presenza degli elementi individuati dalla Corte nella cit. sent. n. 242/2019) si rintraccia un chiaro indice dal confronto delle pene: l'art. 579 c.p. prevede, infatti, una pena più severa (reclusione da sei a quindici anni) di quella comminata dall'art. 580 c.p. (reclusione da cinque a dodici anni).

Alla luce dei principi di diritto saldamente fissati nella sentenza n. 242 nonché alla precedente giurisprudenza costituzionale e tenuto conto del rapporto tra le fattispecie di cui all'art. 580 e di cui all'art. 579 c.p., l'abrogazione parziale di quest'ultimo articolo che, almeno secondo le intenzioni dei proponenti, è volta a rendere non punibile l'omicidio del consenziente fuori dai casi dell'attuale comma 3, si rivela assolutamente incompatibile con il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo, per adempiere il quale, se è «*di perdurante attualità*» la tutela penale accordata dall'art. 580 c.p. (fuori dai casi indicati nel dispositivo della sentenza n. 242), *a fortiori* lo è quella accordata contro i più gravi fatti oggi puniti previsti dall'art. 579, comma 1, c.p.

Né può ritenersi che il presidio penalistico del bene vita sia facoltativo e che lo standard di tutela minima possa essere garantito da strumenti di natura non penale. A ben vedere, la previsione di una norma penale a tutela della vita è irrinunciabile, considerato che il **diritto alla vita**, secondo la stessa Corte costituzionale, è – come si è visto – il **primo dei diritti inviolabili** (cfr., sentenza n. 223 del 1996, *Considerato in diritto*, n. 4, cit.). Se, dunque, non fosse meritevole di tutela penale il bene vita, nessun altro diritto individuale meriterebbe più tale forma di tutela.

Non basta: l'abrogazione dell'art. 579 c.p. nei termini di cui alla proposta non comporterebbe, a ben vedere, solo la rinuncia da parte dell'ordinamento italiano – effetto,

questo, già in sé gravissimo – al principio di indisponibilità del bene della vita da parte del suo titolare. Porterebbe a un rovesciamento dalle fondamenta dell’assetto costituzionale dell’ordinamento giuridico che **pone al suo centro la persona** (prima ancora dei suoi diritti) come **bene in sé**. Il principio di indisponibilità della vita umana non è, infatti, come erroneamente talvolta si è detto, la catena con cui legare il prigioniero di una vita non più sopportabile né la fonte di un dovere di vivere, ma è lo strumento con cui l’ordinamento giuridico, con i mezzi di cui dispone, cioè attraverso le norme giuridiche, riconosce il valore inestinguibile di ogni vita umana, a prescindere dalle sue condizioni e dalle sue qualità. Qualificare un diritto (quello alla vita e ad altri beni e *status*) come indisponibile significa, cioè, riconoscere che, nell’ambito dell’ordinamento giuridico, esistono prerogative soggettive che spettano alla persona in quanto tale e di cui nessuno può essere privato né privarsi da sé. Significa **proteggere la persona** anche quando questa, per le ragioni più svariate, non è consapevole del valore di un proprio diritto fondamentale e del legame indissolubile tra quel diritto e la propria dignità. È per questo che qualificare certi diritti come diritti indisponibili significa – per riprendere il concetto espresso dalla sentenza n. 242 del 2019 – prendersi cura delle persone deboli e vulnerabili perché sono queste, magari sotto la pressione di chi è più forte per ragioni culturali, anagrafiche, di salute o economiche, che rinunciano più facilmente ad un proprio diritto in vista di un presunto beneficio immediato.

Sul piano strettamente penalistico, poi, rinunciare al principio di indisponibilità della vita porterebbe anche ad uno svuotamento della *ratio* di tutela che a tale bene viene offerto dalla stessa norma che punisce l’omicidio volontario (art. 575 c.p.) che è la norma che, per antonomasia, lo presidia. Se, infatti, la vita, primo tra tutti i diritti, divenisse bene disponibile – come *apertis verbis* richiedono i proponenti – quale risulterebbe essere il bene protetto dall’art. 575 c.p.? A rigore non si potrebbe più identificare tale bene nella vita umana, ma solo più nella volontà soggettiva di vivere del suo titolare.

Da quanto sin qui esposto, discende che l’art. 579, comma 1, c.p. rappresenta una concretizzazione normativa del principio di indisponibilità e di inviolabilità della vita umana e

di protezione e tutela della persona umana, quale fulcro dell'intero sistema di reciproca implicazione costituzionale tra riconoscimento dei diritti dell'uomo e imposizione di doveri di solidarietà. Esso ha, dunque, **contenuto costituzionalmente vincolato** e rientra a pieno titolo, e probabilmente più di ogni altra, nella definizione offerta dalla sentenza n. 16 del 1978, quale disposizione «... *il cui nucleo normativo non possa venire alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa*».

Il quesito referendario oggi all'attenzione della Ecc.ma Corte costituzionale è, dunque, inammissibile e si chiede che tale sia dichiarato dall'organo preposto alla custodia della Costituzione.

* * *

Ove, tuttavia, si dovesse ritenere che l'art. 579, comma 1, c.p. non appartenga alla categoria delle disposizioni a contenuto costituzionalmente vincolato, esso sarebbe comunque sottratto alla consultazione referendaria in quanto norma *costituzionalmente necessaria*.

La giurisprudenza costituzionale, come già si è detto, definisce tali le disposizioni che, «... *in quanto dirette a rendere effettivo un diritto fondamentale della persona, una volta venute ad esistenza possono essere dallo stesso legislatore modificate o sostituite con altra disciplina, ma non possono essere puramente e semplicemente abrogate, così da eliminare la tutela precedentemente concessa, pena la violazione diretta di quel medesimo precetto costituzionale della cui attuazione costituiscono strumento*» (sentenza n. 49 del 2000, *Considerato in diritto*, n. 3). In tali casi, come chiarito dalla stessa Corte, una eventuale proposta referendaria che investa tale disciplina è inammissibile dal momento che «*il vincolo costituzionale può anche riferirsi solo a parti della normativa oggetto del quesito referendario o anche al fatto che una disciplina legislativa comunque sussista*» (sentenza n. 45 del 2005).

Come si evince dalla stessa sentenza n. 45 del 2005, meritano la qualificazione di norme costituzionalmente necessarie le fonti che operano un **bilanciamento tra diritti fondamentali** di chiara matrice costituzionale.

Ciò detto, si osservi come sia proprio questa la funzione dell'attuale art. 579, comma 1, c.p., il quale, nel vigente ordinamento, opera un bilanciamento tra vita umana (art. 2 Cost.) e autodeterminazione individuale (artt. 2, 13, 32, comma 2, Cost.), modulando la risposta sanzionatoria in capo all'autore del fatto omicidiario. L'attenzione che il legislatore riserva agli effetti di un atto di volontà anticonservativa del titolare del bene offeso è, peraltro, oltremodo significativa come si coglie osservando che, nella struttura del fatto tipizzato dall'art. 579 c.p., il "consenso" della vittima non implica necessariamente una sua "richiesta" di morte, come invece prevede, ad es., il codice penale tedesco (§ 216 StGB).

L'art. 579 c.p., così come il successivo art. 580 c.p., non è, pertanto, espressione granitica e monolitica del principio di indisponibilità della vita umana – principio, peraltro, come sopra si è cercato di dire, irrinunciabile in un ordinamento che sia improntato alla tutela della persona e al riconoscimento della dignità della vita di ciascuno – ma realizza, piuttosto, una ponderazione tra vita, autodeterminazione e conseguente colpevolezza dell'autore del fatto. All'esito di tale bilanciamento, l'articolo in parola introduce un'autonoma fattispecie incriminatrice di favore, speciale rispetto alla previsione incriminatrice generale (art. 575 c.p.), sotto la quale, in assenza dell'art. 579 c.p., il fatto dell'omicidio del consenziente sarebbe punito (art. 15 c.p.)³. Di tale bilanciamento il legislatore storico era ben consapevole; si legge, infatti, nella Relazione ministeriale del Progetto del Codice Rocco: "*il principio di*

³ Il trattamento di favore rispetto alla disciplina ordinaria (art. 575 c.p.) è confermato dalla previsione dell'art. 579, attuale comma 2, c.p., che esclude l'applicabilità delle circostanze aggravanti comuni dell'art. 61 c.p. Neppure possono applicarsi le aggravanti degli art. 576 e 577 c.p. dettate per l'omicidio volontario, trattandosi di circostanze speciali riferite al delitto punito dall'art. 575 c.p.). L'art. 579, attuale comma 3, c.p. – l'unica disposizione non coinvolta dalla proposta referendaria – prevede, infine, che torni ad applicarsi l'art. 575 c.p. quando l'omicidio del consenziente è commesso nei confronti di soggetti il consenso non è liberamente prestato, ovvero è prestato da persona cui l'ordinamento non riconosce una maturità intellettuale/volitiva tale da poter manifestare una volontà efficace.

*indisponibilità del bene della vita non può far disconoscere l'influenza, veramente notevole, che il consenso della vittima esercita nell'apprezzamento del dolo in genere e della personalità del colpevole*⁴.

Alla luce di quanto si è detto – anche a voler ritenere: che l'art. 579, attuale comma 1, c.p. non detti una disposizione costituzionalmente vincolata; che, dunque, l'attuale bilanciamento compiuto dalla norma vigente non sia l'unico possibile; ancora, che tale bilanciamento sia oggi inadeguato e meriti di essere modificato – è fuor di dubbio che l'art. 579, attuale comma 1, c.p., operando un bilanciamento necessario e irrinunciabile tra vita e autodeterminazione, detti una norma (quale che sia la scelta del legislatore storico) **costituzionalmente necessaria**.

L'abrogazione dell'articolo in questione nei termini proposti dei proponenti comporterebbe invece la rinuncia a qualsivoglia bilanciamento, rendendo privo di sanzione penale **qualsiasi comportamento omicidario** della persona consenziente, commesso, fuori dai casi dell'attuale comma 3, da *chiunque*, in *qualsunque circostanza*, con *qualsiasi modalità*, a fronte di un *consenso* – si osservi, neppure necessariamente di una richiesta della vittima – prestato in *qualsiasi modo*. Ciò, a ben vedere, causerebbe non solo un intollerabile vuoto di disciplina in materia di tutela del diritto alla vita, in disprezzo della più recente giurisprudenza costituzionale in materia (sentenza n. 242 del 2019), ma anche un'assoluta incertezza sul piano della **legalità penale**, a discapito delle garanzie minime per il potenziale autore del fatto punito. Infatti, anche a voler ammettere – al contrario di quanto fa il Comitato per il NO interveniente – che il consenso dell'interessato debba mandare indenne da pena l'autore di un atto omicidario, l'assenza di una disciplina legislativa sui requisiti formali e sostanziali per la formazione e la manifestazione di una volontà valida ed efficace della vittima, sulle procedure di accertamento e acquisizione del consenso, sulle qualifiche professionali dell'autore del fatto obbligherebbe il giudice penale, in palese violazione del principio di legalità, ad individuare di volta in volta i criteri per decidere se, nel caso concreto, sussista meritevolezza

⁴ Relazione ministeriale del Progetto del cod. pen., III, 373.

di tutela e quindi responsabilità, di fatto individuando egli stesso gli elementi costitutivi del fatto punito o scriminato.

Quanto ora affermato trova conferma nel giudizio espresso da un'autorevole voce della dottrina penalistica che si è, tuttavia, fermamente pronunciata a sostegno della proposta referendaria. Il chiaro autore evidenzia che l'abrogazione parziale dell'art. 579 c.p. non impedirebbe la contestazione del delitto di omicidio volontario nei confronti dell'autore del fatto, posto che si renderebbe necessario appurare l'effettiva sussistenza del consenso. Per tali motivi, scrive, *«è evidente che la prestazione del consenso e la sua prova successiva non possono in alcun modo prescindere da una disciplina legale, che assicuri in modo incontrovertibile la formazione pienamente corretta della volontà»* (PADOVANI, *Nel quesito sull'eutanasia legale un principio di libertà e rispetto*, in *Guida al Diritto*, 2021, n. 36, 10). È di assoluto interesse evidenziare come la necessità, riconosciuta anche da chi pur è favorevole alla consultazione referendaria, di un intervento legislativo a seguito di una eventuale abrogazione parziale dell'art. 579 c.p., comproui, ove ve ne fosse ancora bisogno, che dall'abrogazione deriverebbe un insanabile vuoto normativo. Tale vuoto, tuttavia, non è solo insanabile, ma anche intollerabile perché, stante la rilevanza dei beni coinvolti di rilievo costituzionale – vita (art. 2), autodeterminazione (art. 2, 13, 32, comma 2), riserva di legge (25, comma 2) – sussiste un evidente vincolo costituzionale, per dirlo con le parole della sentenza n. 45 del 2005, *«al fatto che una disciplina legislativa comunque sussista»*.

A tal proposito non risulta superfluo ricordare che, per la Corte EDU, l'art. 2 CEDU *«obbliga gli Stati a stabilire una procedura capace di garantire che la decisione di porre fine alla propria vita corrisponda effettivamente alla libera volontà dell'individuo interessato»* (Corte EDU, Hass c. Svizzera, 20 gennaio 2011, § 58).

Per quanto ora detto, la richiesta di referendum avente ad oggetto parti dell'art. 579 c.p., anche ove alla norma non fosse attribuita da questa Ecc.ma Corte la qualificazione di disposizione costituzionalmente vincolata, è senz'altro inammissibile perché verte su di una

norma che, operando un bilanciamento di diritti fondamentali, è costituzionalmente necessaria e non può essere espunta dall'ordinamento, ma semmai modificata.

II.

Inammissibilità della richiesta referendaria per il suo carattere propositivo

Il quesito è inammissibile in quanto non abrogativo, ma propositivo.

Come si è già evidenziato, la disciplina attualmente vigente sanziona l'omicidio volontario (art. 575 c.p.) e prevede, poi, un'autonoma e più lieve fattispecie per l'omicidio del consenziente (art. 579 c.p.).

La richiesta referendaria è inammissibile, in quanto mira a intervenire in modo manipolativo sull'art. 579 c.p., introducendo, con la soppressione di singole parole presenti nelle disposizioni dello stesso, una **nuova normativa** in materia di tutela della vita, avente un contenuto profondamente diverso da quello attualmente in vigore.

Ciò peraltro è ammesso – e, anzi, preteso – dagli stessi proponenti, i quali, infatti, ancora con memoria depositata il 10 dicembre 2021 svolgevano osservazioni sulla denominazione del quesito, «*proponendo* – come si legge nell'ord. dell'Ufficio Centrale per il referendum del 15 dicembre 2021 – “*per rendere chiaro agli elettori quale principio giuridico l'abrogazione parziale*” dell'articolo 579 codice penale voglia “**introdurre**, ovvero quello della disponibilità della propria vita in presenza di un consenso valido, libero e informato, **capovolgendo il principio precedentemente in vigore quale emerge dalla *Relazione del codice penale***” (anche argomentando da una ravvisata apertura di “un varco all'autodeterminazione e alla disponibilità della vita” con la sentenza della Corte costituzionale numero 242 in tema di aiuto al suicidio), la seguente integrazione della denominazione proposta: “Abrogazione parziale dell'articolo 579 del codice penale (omicidio del consenziente) - Disponibilità della propria vita mediante consenso libero consapevole e informato».

Già la Corte di cassazione stigmatizzava, pertanto, la natura propositiva del quesito, affermando, per quanto di sua competenza (vale a dire, ai fini della denominazione del quesito), che la richiesta di integrazione della denominazione avanzata dai proponenti «*contiene l'indicazione di un bilanciamento fra diritti di pari dignità costituzionale, il quale, diversamente da quanto affermato dai promotori non trova fondamento nella sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale, né è rispettoso dei limiti di un quesito di natura abrogativa, spingendosi piuttosto sul terreno di scelta eventualmente spettante agli organi istituzionalmente competenti all'adozione di una disciplina organica della materia*».

La giurisprudenza costituzionale intervenuta in materia ha posto chiari limiti alle operazioni di *maquillage* legislativo in sede di giudizi di ammissibilità del quesito al fine d'impedire che esse diano vita a referendum di natura propositiva, «*estraneo alla funzione meramente abrogativa assegnata all'istituto di democrazia diretta previsto dall'art. 75 Cost.*» (sentenza n. 26 del 2017).

In particolare, a partire dalla sentenza n. 36 del 1997, la Corte ha dichiarato inammissibile una proposta referendaria allorché «*il quesito referendario ... si risolve sostanzialmente in una proposta all'elettore, attraverso l'operazione di ritaglio sulle parole e il conseguente stravolgimento dell'originaria ratio e struttura della disposizione, di introdurre una nuova statuizione, non ricavabile ex se dall'ordinamento, ma anzi del tutto estranea al contesto normativo*» (nello stesso senso, sentenze n. 46 del 2003, n. 50 e n. 38 del 2000, n. 26 del 2017)».

Dunque, un referendum è inammissibile quando mira, mediante una «*manipolazione della struttura linguistica della disposizione*», a raggiungere «*un assetto normativo sostanzialmente nuovo*» (sentenza n. 26 del 2017). Al contrario, la proposta manipolativa è ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza costituzionale nell'ipotesi in cui gli interventi sul testo delle disposizioni siano volti a espandere **un principio già presente nell'ordinamento** e, quindi, per tale ragione, nonostante la manipolazione operata sui testi normativi, il referendum continua ad avere una portata meramente abrogativa.

Alla luce di tale giurisprudenza, risulta inammissibile l'odierno quesito relativo all'abrogazione parziale dell'art. 579 c.p.

Esso, infatti, punta, come d'altronde gli stessi proponenti dichiarano, non soltanto ad abrogare la fattispecie dell'omicidio del consenziente prevista nel sopra citato articolo del codice penale, ma, al fine di derogare al principio di indisponibilità della vita umana, ad inserire surrettiziamente nell'ordinamento una norma che impedisca, di fronte all'abrogazione parziale dell'art. 579 c.p., la naturale riespansione della fattispecie generale prevista dall'art. 575 c.p., che punisce l'omicidio volontario. Diversamente, come ancora si dirà nella presente memoria, la mera abrogazione dell'art. 579 c.p. nei termini di cui alla proposta non porterebbe ad un'*abolitio criminis* del fatto dell'omicidio del consenziente e darebbe luogo, piuttosto, ad una successione di leggi penali nel tempo, peraltro con effetti peggiorativi per l'autore del reato.

In altri termini, il quesito è propositivo – e, dunque, inammissibile – poiché, per rendere lecito ciò che è oggi punito, cioè l'omicidio del consenziente, necessariamente non può limitarsi ad abrogare in parte la normativa attualmente vigente. Come gli stessi proponenti hanno dichiarato nella memoria depositata lo scorso dicembre dinnanzi all'Ufficio Centrale della Corte di cassazione, il referendum intende introdurre una nuova e originale disciplina, da un lato sostituendo al principio di indisponibilità quello della disponibilità della vita, dall'altro introducendo surrettiziamente nell'ordinamento una norma, oggi assente, che inibisca, a fronte dell'abrogazione parziale dell'art. 579 c.p., la riespansione dell'art. 575 c.p.

Da tali considerazioni discende senza dubbio l'inammissibilità del referendum, poiché esso fuoriesce dai limiti in cui può essere proposto un quesito manipolativo, ammissibile solo allorquando la manipolazione «è diretta a sottrarre dall'ordinamento un certo contenuto normativo, affinché venga sostituito con ciò che residua in seguito all'abrogazione e che, in difetto di quel contenuto, il legislatore ha predisposto perché abbia applicazione al fine di regolare la fattispecie» (sentenza n. 26 del 2017). Quest'ultima ipotesi si verificherebbe qualora il quesito portasse, diversamente da quanto desiderano i promotori, all'applicazione dell'art. 575 c.p.

Al contrario, siamo di fronte a una scelta referendaria in cui «*la nuova statuizione davvero può dirsi “estranea al contesto normativo” (sentenza n. 36 del 1997), perché non segna l’espansione di una scelta legislativa dettata per regolare la fattispecie come conseguenza connaturata all’abrogazione*» (sentenza n. 26 del 2017), ma introduce invece una nuova regolamentazione, estranea all’ordinamento, della fattispecie oggetto del quesito.

Per le ragioni sopra esposte che si cumulano ai motivi di cui al punto I), si chiede che l’Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare il quesito inammissibile.

III.

Inammissibilità della richiesta referendaria per mancanza di chiarezza del quesito

Ritiene il Comitato per il NO interveniente che ulteriore e autonoma ragione di inammissibilità della proposta referendaria discenda dalla **carenza di chiarezza** del quesito. Tale carenza è cagionata in primo luogo dalla **imprevedibilità**, o quantomeno dalla **incertezza, degli effetti** che, in caso di abrogazione parziale dell’art. 579 c.p., si produrrebbero nell’ordinamento penale, specificamente, sulle sorti dell’incriminazione del fatto di omicidio del consenziente oggi punito dall’art. 579, comma 1, c.p. Dalla imprevedibilità di tali effetti discende una palese violazione della funzione stessa del referendum, il cui espletamento non può disattendere la sua natura di effettivo e genuino strumento di democrazia diretta e, come espressamente affermato dalla sentenza n. 16 del 1978, di sovranità popolare (*Considerato in diritto*, n. 5, cit.). In secondo luogo, il requisito della chiarezza risulta carente perché il quesito si limita ad investire parti dell’art. 579 c.p., senza coinvolgere altre norme incriminatrici direttamente previste a tutela del medesimo bene vita dell’aspirante suicida, peraltro a fronte della commissione di fatti (istigazione e aiuto al suicidio) meno gravi rispetto a quello di cui si pretende la depenalizzazione (omicidio del consenziente).

Quanto al requisito della chiarezza, ancora di recente la Corte costituzionale ha ribadito la necessità che il quesito da sottoporre al giudizio del corpo elettorale consenta una **scelta libera e consapevole**, richiedendosi pertanto i caratteri della **chiarezza**, dell'omogeneità, dell'univocità dello stesso (sentenza n. 10 del 2020, *Considerato in diritto*, n. 5).

Il requisito della chiarezza, per la giurisprudenza costituzionale, è condizione essenziale di libertà dell'elettore. Non può, sul punto, non riprendersi un passaggio della sentenza n. 27 del 1981 in cui si afferma: *«Il referendum nel suo significato, prima ancora che nella sua disciplina, nella sua collocazione e valore nel sistema, consiste in una scelta. E l'elemento, questo della scelta, essenziale e fondamentale per la determinazione del concetto tecnico di referendum, come lo è nelle consultazioni popolari in genere e, quindi, anzitutto nelle elezioni. Ma il concetto di scelta, a sua volta, è intimamente legato a quello di possibilità, con la conseguenza che, se non c'è possibilità, non c'è scelta e, se non c'è scelta, come non vi sono elezioni, così non c'è referendum. Ora, la possibilità di scelta, cioè il proprium dell'istituto referendario viene meno, quando la libertà di voto dell'elettore venga coartata. Ed essa è coartata, non già solo, ovviamente, nel caso limite della violenza fisica, come in quelli, meno irreali, più subdoli e multiformi di violenza morale, **ma altresì nei casi di formulazione, né semplice, né chiara**. La formulazione può non essere semplice e può non essere chiara per l'eterogeneità delle domande o per la contraddizione fra la richiesta di abrogazione di una disciplina e la mancata richiesta di abrogazione di altre disposizioni dettate nel medesimo contesto normativo e indissolubilmente legate a quelle che, invece, si vorrebbero sopprimere. Nelle consultazioni popolari, e perciò anche in quelle referendarie, in cui non è concepibile una risposta articolata, la nettezza della scelta postula la nettezza del quesito, la sua semplicità, cioè essenzialità, la sua chiarezza, cioè la sua inconfondibilità»* (*Considerato in diritto*, n. 1). Poco oltre, nella stessa sentenza si ritiene: *«Non può pertanto non ammettersi che nelle consultazioni referendarie la partecipazione **sarebbe fittizia, solo nominale, meramente rituale**, quando il quesito risultasse **contraddittorio**, ingenerando perciò nell'elettore una irresolutezza superabile solo con una opzione che contraddirebbe alla stessa logica referendaria»* (*Considerato in diritto*, n. 2).

Il requisito della chiarezza esige pertanto, per il diritto vivente che si è formato in seno a questa Corte, che gli elettori anzitutto possano scegliere liberamente. La libertà di scelta esige a sua volta che essi siano previamente posti nelle condizioni di avere contezza degli effetti che avrebbe l'abrogazione della norma o delle norme oggetto della richiesta, al fine di decidere *in primis* se partecipare alla consultazione referendaria, quindi come esprimere il proprio voto.

Tale carenza è palese nel caso di specie dal momento che gli odierni proponenti, per raggiungere un obiettivo di depenalizzazione dell'omicidio del consenziente, oggi punito dall'art. 579, comma 1, c.p., scelgono uno strumento, vale a dire all'abrogazione di una fattispecie speciale di favore, che porterebbe, secondo la vigente disciplina dell'art. 2 c.p. come interpretata e applicata dalla Corte di cassazione, non ad un effetto di *abolitio criminis* del delitto di omicidio del consenziente, bensì alla riqualificazione del fatto come omicidio volontario. Per costante orientamento di legittimità, infatti, (v., ad es., Cass. pen., S.U., n. 24468 del 2009), qualora si abroghi una fattispecie speciale, non si realizza un'*abolitio criminis*, bensì una successione di leggi penali nel tempo con riespansione della fattispecie generale. La stessa sentenza delle Sezioni unite ora richiamata, pur esprimendosi in materia di reati fallimentari, ha avuto modo di ricordare che, proprio per i delitti di omicidio, un effetto di abrogazione della fattispecie speciale e di contestuale espansione del perimetro applicativo della fattispecie generale si è verificato per l'omicidio a causa d'onore, un tempo punito dall'art. 587 c.p. abrogato con la L. n. 442 del 1981: l'abrogazione dell'art. 587 c.p., come ben noto, non ha avuto l'effetto di un'*abolitio* del fatto fino allora punito dall'art. 587 c.p., ma quello di una sua punibilità sotto la ben più grave previsione dell'art. 575 c.p.

Non si intendono, dunque, le ragioni del perché, dinnanzi all'abrogazione parziale dell'art. 579 c.p. dovrebbe prodursi sul piano delle fonti un effetto diverso da quello realizzato nel 1981 con l'abrogazione dell'art. 587 c.p.

L'unica via che consentirebbe, nel caso di specie, di ritenere preclusa la riespansione dell'art. 575 c.p. sarebbe ritenere che il referendum non si limiti ad abrogare parzialmente l'art. 579 c.p., ma che, come già si è detto al punto II), al contempo introduca implicitamente

una norma in deroga all'art. 2 c.p., ottenendo così un effetto di *abolitio*. Tuttavia, se così fosse, per le ragioni *supra* esposte, la richiesta referendaria sarebbe già palesemente inammissibile perché propositiva.

Tale eventuale soluzione troverebbe peraltro comunque un ostacolo nella stessa giurisprudenza di questa Ecc.ma Corte, la quale ha ritenuto che, ai fini di un giudizio di ammissibilità, «mentre “sono irrilevanti” ... “i **propositi e gli intenti dei promotori circa la futura disciplina legislativa che potrebbe o dovrebbe eventualmente sostituire quella abrogata**” – “ciò che conta è la domanda abrogativa, che **va valutata nella sua portata oggettiva e nei suoi effetti diretti** per esaminare, tra l'altro, se essa abbia per avventura un contenuto non consentito perché in contrasto con la Costituzione, presentandosi come equivalente ad una domanda di abrogazione di norme o principi costituzionali, anziché di sole norme discrezionalmente poste dal legislatore ordinario e dallo stesso disponibili (sentenza n. 16 del 1978 e n. 26 del 1981)”» (sentenza n. 45 del 2005, *Considerato in diritto*, 6).

Ancora si potrebbe ipotizzare che la sussunzione sotto l'art. 575 c.p. del fatto oggi punito dall'art. 579, comma 1, c.p. sia preclusa alla luce della disciplina residuale dell'art. 579 c.p. (attuale comma 3). Come a dire: per il principio di stretta legalità, dal momento che le uniche ipotesi di omicidio del consenziente espressamente contemplate da una norma incriminatrice rimarrebbero quelle (non oggetto della proposta) oggi contemplate dall'art. 579, comma 3, c.p., tutte le altre ipotesi di omicidio del consenziente non sarebbero punibili.

Una simile soluzione esegetica, tuttavia, non è percorribile (o quanto meno assai dubbia); infatti, la nozione di “consenziente” rientra a pieno titolo nella nozione di “uomo” e, pertanto, in quella di soggetto passivo del fatto di reato tipizzato dall'art. 575 c.p. Quanto appena affermato è, d'altronde, assolutamente coerente con la natura dell'attuale art. 579, comma 1, c.p. che detta, come è pacifico, una norma speciale di favore proprio al fine di inibire, nel diritto vigente, l'applicazione dell'art. 575 c.p. che sarebbe altrimenti applicato. Né si potrebbe invocare, per affermare che dall'eventuale abrogazione parziale dell'art. 579

c.p. derivi un'*abolitio criminis* della fattispecie oggi punita dal comma 1 dello stesso articolo, la disciplina sul consenso dell'avente diritto dell'art. 50 c.p., poiché tale ultimo articolo richiede, ai fini della esclusione della punibilità, la disponibilità del diritto leso. Tale disponibilità, anche in caso di abrogazione parziale dell'art. 579 c.p., sarebbe interdotta per tre ordini di ragioni: 1) per la vigenza dell'art. 5 c.c. che inibisce atti dispositivi sul proprio corpo che comportino una diminuzione permanente della integrità fisica; 2) per la vigenza dell'art. 580 c.p. che, continuando a punire l'istigazione e l'aiuto al suicidio, non consente di qualificare la vita come diritto validamente disponibile; 3) per il vincolo imposto dall'art. 2 CEDU che conferma l'esclusione di un diritto individuale a morire. Pertanto, in costanza di norme che esprimono **positivamente** l'indisponibilità del bene vita, non appare verosimile che, all'esito dell'abrogazione della norma incriminatrice dell'attuale art. 579, comma 1, c.p., in presenza di un consenso validamente prestato da parte della vittima, sia *implicitamente preclusa*, come pur taluni hanno ritenuto, l'applicazione dell'art. 575 c.p. Se, comunque, si dovesse ritenere che, al contrario di quanto si è ora detto, la preclusione all'applicazione dell'art. 575 c.p. implicitamente derivi dall'abrogazione parziale dell'art. 579 c.p. ciò non farebbe altro che confermare la natura propositiva della proposta e la conseguente inammissibilità.

In sintesi, si prospettano due sole strade, tra loro alternative:

- se si ritiene che l'abrogazione parziale dell'art. 579 c.p. comporti un effetto di riespansione dell'art. 575 c.p., la proposta è inammissibile per carenza di congruenza e idoneità del quesito a conseguire il fine per cui è stato proposto (requisiti questi ultimi richiesti, ad es., dalle sentenze nn. 35 e 36 del 2000). L'esito sarebbe in questo caso non solo incongruente rispetto ai fini perseguiti dai proponenti, ma, a dir poco, paradossale;
- se, invece, si ritiene che dall'abrogazione dell'art. 579 c.p. nei termini di cui alla proposta derivi *implicitamente* una regola che sancisce la validità e l'efficacia del consenso della vittima, fuori dai casi residuali oggi previsti dall'art. 579, comma 3, c.p.,

e implicitamente la preclusione all'applicazione dell'art. 575 c.p., il quesito, come già si è detto *sub II*), è senz'altro propositivo e, pertanto, comunque inammissibile.

Invero, il ragionamento qui svolto più che proporre soluzioni intende evidenziare la **grave, radicale, insanabile carenza di chiarezza del quesito**, il quale così come formulato ingenera una vera e propria **confusione nell'elettore** e una totale incertezza sul piano delle fonti in caso di abrogazione parziale dell'art. 579 c.p. Se voci della cultura giuridica italiana si esprimono in modo difforme circa gli eventuali possibili effetti del referendum abrogativo oggi portato all'attenzione di questa Ecc.ma Corte, quale potrà essere la consapevolezza dell'elettore privo di una formazione giuridica specialistica? È allora proprio questo un caso in cui – per usare le parole della sentenza n. 38 del 2000 che ritenne inammissibile il referendum abrogativo parziale in materia di responsabilità civile dei magistrati – sussiste carenza di chiarezza perché *«la formulazione della domanda referendaria presenta ... numerosi elementi idonei a ingenerare confusione nell'elettore»* (in materia si v. anche la sentenza n. 34 del 1997).

Un ulteriore profilo che merita di essere brevemente trattato ai fini di cogliere ancor meglio la carenza di chiarezza del quesito deriva, come si diceva in apertura del presente motivo, dal fatto che il quesito, per essere coerente, avrebbe dovuto coinvolgere anche l'art. 580 c.p. e, probabilmente anche l'art. 5 c.c. La Corte costituzionale, fin dalla sentenza n. 27 del 1981, chiarisce infatti che l'assenza di semplicità e di chiarezza del quesito può derivare tanto dalla eterogeneità delle domande quanto dalla *«contraddizione fra la richiesta di abrogazione di una disciplina e la mancata richiesta di abrogazione di altre disposizioni dettate nel medesimo contesto normativo e indissolubilmente legate a quelle che, invece, si vorrebbero sopprimere»*.

Sarebbe forse difficile rinvenire una proposta referendaria che meglio di quella oggetto del presente giudizio disattende radicalmente queste ultime indicazioni della giurisprudenza costituzionale; i proponenti si sono, infatti, limitati a circoscrivere il quesito all'art. 579 c.p., in tal modo ingenerando un'insanabile contraddizione nella eventuale normativa di risulta che

vedrebbe punito un delitto contro la vita dell'aspirante suicida (l'istigazione e l'aiuto al suicidio) a fronte dell'abrogazione di un delitto più grave, offensivo del medesimo bene, qual è l'omicidio del consenziente. Invero non può non stigmatizzarsi un simile tentativo (che, si auspica, tale rimanga) di fare ricorso allo strumento referendario, in totale dispregio di una partecipazione consapevole degli elettori.

Per le ragioni qui esposte, la proposta referendaria merita senz'altro di essere dichiarata inammissibile.

IV.

Inammissibilità della proposta referendaria per incoerenza nell'ordinamento, quale effetto dell'abrogazione parziale dell'art. 579 c.p.

Ulteriore motivo di inammissibilità della proposta referendaria inerisce gli effetti di abnormità che deriverebbero nel sistema delle fonti poste a tutela della vita e della integrità fisica della persona, qualora fosse parzialmente abrogato l'art. 579 c.p.

L'eventuale successo dell'iniziativa referendaria comporterebbe, infatti, – ad ammettere che dall'abrogazione parziale dell'art. 579 c.p. derivi anche un'*abolitio* dell'omicidio del consenziente fuori dai casi del vigente art. 579, comma 3, c.p. – l'effetto paradossale per cui da un lato il consenso della vittima potrebbe mandare indenne da pena il terzo che ne cagioni la morte, dall'altro lo stesso consenso continuerebbe a non avere effetti scriminanti *ex art. 50 c.p.* per fatti delittuosi meno gravi. Tale effetto scriminante, ad es., sarebbe precluso innanzitutto per le lesioni (art. 582 c.p.) posto che permane ai sensi dell'art. 5 c.c. il divieto degli atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica.

Si pensi anche al caso della donna che, condizionata dal contesto di provenienza culturale, acconsenta ad atti di mutilazione genitale, oggi sanzionati ai sensi dell'art. 583 bis c.p.; tale manifestazione di volontà, come noto, non libera da responsabilità l'autore del fatto.

Cosa accadrebbe, poi, nel caso di conferimento da parte di taluno ad un terzo dell'incarico di ucciderlo con conseguente impunità di colui che all'incarico dia esecuzione, in adempimento di quello che dovrebbe quindi considerarsi, a rigore, un contratto validamente stipulato? Ciò imporrebbe di considerare tale contratto come non contrario all'ordine pubblico e al buon costume, giacché altrimenti si incorrerebbe nella contraddizione tra la ritenuta nullità del contratto per contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume (*ex art.* 1343, 1418 c.c.) e la sua idoneità, ciononostante, a rendere lecita una condotta che sarebbe altrimenti punibile come omicidio volontario. In un simile frangente, però, se il contratto in questione fosse da considerarsi valido, esso dovrebbe anche essere soggetto a tutte le norme dettate in materia dal codice civile, tra cui pure quella che impone, in caso di inadempimento, il risarcimento del danno.

E' indubitabile che simili effetti "di sistema" comporterebbero una "declassazione" del diritto rispetto ad altri diritti, in palese violazione delle indicazioni di questa Corte che ha ritenuto il diritto alla vita il **primo dei diritti inviolabili** (sentenza n. 223 del 1996, *Considerato in diritto*, n. 4, cit.).

Ancora, rispetto alla disciplina del rifiuto alle cure previsto dalla L. 219 del 2017 si giungerebbe all'assurdo per cui l'atto del rifiuto debba essere prestato, ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5, con particolari requisiti e formalità, mentre nessun requisito sarebbe necessario per la richiesta di morte.

Gli esempi qui proposti – altri se ne potrebbero rinvenire – evidenziano come l'abrogazione parziale dell'art. 579 c.p., ove davvero realizzi un'*abolitio criminis* dell'omicidio della persona consenziente e capace di manifestare una volontà valida ed efficace, creerebbe vere e proprie abnormità nel sistema non solo delle fonti poste a tutela della persona ma anche rispetto a fonti che regolano istituti fondamentali del nostro ordinamento giuridico (come, ad es., si è detto, in materia di contratto).

La contraddittorietà della normativa risultante dal referendum è, come noto, motivo di inammissibilità della proposta referendaria stessa (v., ad es., sentenza n. 26 del 2011).

Si chiede, pertanto, che questa Ecc.ma Corte voglia dichiarare il quesito inammissibile anche per l'autonomo e ulteriore motivo ora esposto.

* * *

Per le ragioni sopra esposte, con riserva di ogni ulteriore argomento e istanza a difesa, il Comitato per il NO all'omicidio del consenziente, in epigrafe indicato e rappresentato dalla Prof.ssa Assunta Morresi, a mezzo dei sottoscritti legali,

CHIEDE

che codesta ecc.ma Corte costituzionale

VOGLIA

in via processuale:

- ammettere l'intervento *ad opponendum* dello stesso "Comitato per il No all'omicidio del consenziente" nel procedimento in epigrafe rubricato;
- autorizzare **la presenza** all'udienza del 15 febbraio 2022, nonché a ogni altra che venisse successivamente calendarizzata, dei sottoscritti difensori, con il relativo **intervento orale**;

nel merito:

- dichiarare inammissibile la richiesta di *referendum* ex art. 75 della Costituzione di cui al verbale della Cancelleria della Corte di cassazione istaurato a seguito dell'iniziativa di referendum *ex art. 75 Cost.* di cui al verbale della Cancelleria della Corte di cassazione del 20

aprile 2021, annunciata in G.U., Serie Generale, n. 95 del 21 aprile 2021 (n. 21A02408), rispetto alla quale l'Ufficio centrale per il *referendum* della Corte Suprema di cassazione ha accertato la presenza dei requisiti formali dell'art. 32, comma 2, della L. n. 352 del 1970 con ordinanza del 15 dicembre 2021,

con ogni conseguenza derivante dall'accoglimento delle suesposte istanze e conclusioni.

Con la presente memoria si depositano, oltre alla Procura alle liti (con file separato attestato ex art. 22 CAD), i seguenti documenti:

doc. 1 - Copia digitale dell'atto costitutivo e dello Statuto del "Comitato per il no all'omicidio del consenziente", di cui all'atto del Notaio Francesco Balletti di Roma, 21 dicembre 2021, rep. 10992;

doc. 2 - Copia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale del Comitato interveniente, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate in data 5 gennaio 2022;

doc. 3 - Copia della carta di identità del Presidente del Comitato interveniente, prof.ssa Assunta Morresi;

doc. 4 - Copia della deliberazione del Consiglio esecutivo dell'interveniente "Comitato per il no all'omicidio del consenziente" del 2 febbraio 2022, di autorizzazione a stare nel presente giudizio;

doc. 5 - Ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* della Corte Suprema di Cassazione del 15 dicembre 2021.

Roma, 8 febbraio 2022

Prof. Avv. Mario Esposito

Prof. Avv. Mauro Paladini

Avv. Domenico Menorello

Prof. Avv. Carmelo Domenico Leotta

Avv. Angelo Salvi